

STATUTO

ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI

ALI – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'Associazione Librai Italiani - Confcommercio-Imprese per l'Italia, di seguito denominata ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
3. ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da Confcommercio-Imprese per l'Italia, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese, attività professionali o lavoratori autonomi della categoria rappresentata, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
Costituisce pertanto il sistema di rappresentanza unitario nazionale degli imprenditori esercenti il commercio in sede fissa, per corrispondenza e online, del libro, di ogni altro strumento affine di informazione didattica, scientifica e culturale in genere e di prodotti dell'editoria elettronica.
4. ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo.

Art. 2

Sede e durata

ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e no, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità, partecipazione e non discriminazione, riflesso della democrazia politica ed economica che Confcommercio - Imprese per l'Italia propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di Confcommercio-Imprese per l'Italia, nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) la tutela della libertà e della pluralità delle idee, nonché la promozione e la diffusione della cultura declinata in tutti i suoi aspetti;
- j) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- k) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4

Scopi e Funzioni

ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia:

- a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all'art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed

- interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- a bis) sottoscrive accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l'assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a Confcommercio Imprese per l'Italia, così come disciplinato all'articolo 10 comma 4 lettera c dello statuto Confederale;
- b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati.
- d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
- f) favorisce, d'intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale e nazionale, delle proprie articolazioni organizzative;
- g) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- h) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con Confcommercio-Imprese per l'Italia e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- i) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
- j) in coerenza con gli ideali europei, esprime la propria disponibilità a favorire e promuovere la collaborazione con le istituzioni europee, nonché con le altre realtà associative e imprenditoriali d'Europa.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

1. ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia:
- I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio-Imprese per l'Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

- IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione Confcommercio-Imprese per l'Italia e/o del relativo logo confederale;
- V) accetta le norme previste all'articolo 12 comma 7 dello statuto Confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni territoriali aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia i "contributi di adesione contrattuale "ed altri simili contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti in base all'articolo 4 lettera a-bis.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia, in qualità di socio effettivo, i soggetti che esercitano, sul territorio nazionale, in forma di attività di impresa, di attività professionale o di lavoro autonomo, le attività di cui all'art. 1, comma 3, del presente Statuto.
2. I Presidenti delle ALI Confcommercio Imprese per l'Italia provinciali e regionali, per attuare il migliore collegamento territoriale finalizzato all'attuazione delle politiche associative, rivestono la qualifica di socio effettivo ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia.
3. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni, Enti, Istituzioni nonché di librerie italiane con sede presso un paese estero che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia.
4. Sono altresì previste le figure del socio sostenitore, ossia di colui che decide di sostenere in modo volontario economicamente l'Associazione condividendone i fini e gli scopi; e del socio onorario, ossia di colui che per propri meriti riconosciuti dall'Associazione, la stessa decide di onorare. Entrambe le figure sono senza diritto di voto.
5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. È fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità incompatibili con quelle perseguite da ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia.
7. Ciascun operatore acquista lo status di associato di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia, attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative. Ciascun operatore, che entra a far parte del sistema di ALI Confcommercio Imprese per l'Italia, ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo

la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 5, l'adesione ad ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

9. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

10. ALI Nazionale coordina e sviluppa le buone pratiche e i flussi di comunicazione con le ALI provinciali e regionali attraverso la costituzione di un Coordinamento tra ALI Nazionale e le ALI territoriali.

11. ALI Nazionale è disponibile alla cooperazione, collaborazione e coordinamento delle attività con le altre Associazioni Nazionali di Categoria del Sistema Confcommercio Imprese per l'Italia.

12. Presso ALI Nazionale è presente il Gruppo Nazionale Giovani Librai. Scopo del Gruppo è quello di concorrere alla tutela degli specifici interessi attinenti le istanze dei giovani librai.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera il primo Consiglio Nazionale utile dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare o spedire via PEC o raccomandata presso la sede legale di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia.
6. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia.
7. I soci sono tenuti a corrispondere ad ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia", nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
8. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile né tantomeno rimborsabile.
9. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
10. Il Presidente di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, sentita la Giunta, può eventualmente anche agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia si perde:
 - a) per lo scioglimento di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia;
 - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
 - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento dei contributi sociali;
 - f) per procedure di liquidazione giudiziale.Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio tramite PEC o raccomandata. Tra la data della comunicazione e la data

fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte inviandole per PEC o raccomandata. La delibera del Consiglio Nazionale è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia e dalla Confederazione, sono:
la deplorazione scritta;
la sospensione;
la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali fino a un massimo di sei mesi.

Art. 10 *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia sono operatori che fanno parte del sistema associativo di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia.
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di Confcommercio Imprese per l'Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale o monocratico decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi i 15 giorni predetti.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11

Incompatibilità

1. Presso ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia.

Art. 12

Durata

1. Presso ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente.
Eccezione fatta per gli incaricati esterni non associati e il Presidente, tale **eccezione** viene concessa attraverso una delibera del Consiglio approvata dall'Assemblea, o attraverso una delibera dell'Assemblea.
Le cariche hanno una durata di 4 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 13

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con la maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta (50%+1), quest'ultimo è eletto presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 14

Organi

1. Gli Organi di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Nazionale;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Proviviri;
2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina la decadenza dalla relativa carica che, qualora confermata, verrà comunicata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 15

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è composta dai titolari o legali rappresentanti delle librerie indipendenti, dei sindacati provinciali, delle librerie editoriali di catena, dei gruppi di librerie e delle cooperative di librerie associate o dai loro delegati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ogni Socio ha diritto ad un numero di voti in funzione della contribuzione calcolata sulla base del fatturato per unità di vendita fisicamente distinta, con la esclusione dei soci in regime forfettario:
 - 1 voto fatturato compreso tra 0 – 300.000 euro e i paganti la quota associativa agevolata.
 - 2 voti fatturato compreso tra 300.000 – 600.000 euro.
 - 3 voti fatturato oltre i 600.000 euro.
 - 5 voti librerie editoriali di catena in regime forfettario.
3. I sindacati provinciali hanno diritto a un voto per ciascuno.
4. Il numero dei voti espressi da ciascun socio non può superare, comunque, il cinque per cento del totale dei voti assegnati in Assemblea Nazionale.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente l'Assemblea. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
6. Per la determinazione della regolarità contributiva dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo e ogni altra documentazione equipollente in possesso di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia al momento della convocazione dell'Assemblea e la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa.

Art. 16

Contributi Associativi

1. I soci sono tenuti a corrispondere ad ALI Confcommercio Imprese per l'Italia i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti nazionali di categoria, dalle delibere ALI Confcommercio Imprese per l'Italia e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai relativi organi competenti.
2. La misura dei contributi associativi sarà determinata dal Consiglio Nazionale entro il mese di novembre e i contributi associativi saranno applicati dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. La riscossione dei contributi associativi è affidata all'ALI Confcommercio Imprese per l'Italia che potrà avvalersi della collaborazione dei Presidenti ALI Confcommercio Imprese per l'Italia provinciali o delle Confcommercio Imprese per l'Italia provinciali.
4. Il pagamento dei contributi associativi deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
5. L'importo dei contributi associativi corrisposti il primo anno, avrà un'automatica valenza anche per l'anno successivo; pertanto, il secondo anno si dovrà corrispondere nuovamente la medesima somma di quota associativa.
6. ALI Confcommercio, d'intesa con le Confcommercio provinciali, potrà studiare la possibilità di una quota unitaria congiunta.

Art. 17

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia;
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore e, ove non nominato, dal Presidente attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) prende atto e ratifica, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a Confcommercio Imprese per l'Italia.
 - d) elegge, a scrutinio palese o segreto:
 - il Consiglio Nazionale, nella composizione e con le modalità previste all'art. 19;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 18, comma 10;
 - b) delibera sul recesso da Confcommercio Imprese per l'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 11;
 - c) delibera sullo scioglimento di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, ai sensi degli artt. 17, comma 13, e 29 del presente Statuto.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 18

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti l'Assemblea che rappresenti non meno del 30% dei voti complessivi. Il Presidente provvede entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta alla convocazione dell'Assemblea, ed entro i successivi 30 giorni al suo svolgimento. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei voti rappresentati in Assemblea, che presentino uno schema di ordine del giorno.
4. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è effettuata dal Presidente per iscritto, attraverso l'utilizzo di PEC, mail, raccomandata, telegramma, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia.

8. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia e di scioglimento di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia.
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
10. Per le modifiche statutarie è necessaria in prima convocazione, la presenza di un numero di rappresentanti che disponga di almeno tre quinti dei voti attribuibili, in seconda convocazione con un numero di componenti che disponga di almeno il 40% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti.
11. Il recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 60% (*NON INFERIORE AL 30%*) dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio Imprese per l'Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
12. Per lo scioglimento di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è necessario il voto favorevole di un numero di componenti l'Assemblea che disponga del 75% dei voti assembleari complessivi.
13. Un numero non inferiore al 30 % dei soci, che disponga di non meno del 30% dei voti assembleari complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione dell'Assemblea entro 90 giorni per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 19

Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è composto:
 - dal Presidente, che lo presiede;
 - dal Vicepresidente Vicario;
 - dal Past President;
 - da un massimo di 13 consiglieri eletti dall'Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.
 - 2 consiglieri per ogni singola catena.
 - 1 consigliere per ogni gruppo o associazione aderente.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in Consiglio Nazionale il Presidente del Gruppo Giovani Librai e fino a un massimo di 5 operatori associati in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo tutti senza diritto di voto.
3. In caso di dimissioni in corso di esercizio della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Nazionale decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 20

Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio Nazionale determina le direttive dell'azione di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
 - a) elegge a scrutinio segreto o palese il Presidente e la Giunta;
 - b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 5 Vicepresidenti;
 - c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
 - d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia, il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Nazionale, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - e) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri morosi;
 - f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
 - g) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - h) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia;
 - i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
 - k) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia;

- l) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- m) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- n) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- o) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Nazionale, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- p) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- p-bis) nomina l'eventuale commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 4 lettera a-bis;
- q) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 21

Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia, che lo presiede, almeno 3 volte l'anno e comunque tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vicepresidente Vicario o un altro Vicepresidente in ordine di anzianità.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
4. La convocazione del Consiglio Nazionale può essere effettuata a mezzo e-mail, o con strumenti aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Nazionale dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

7. Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

Art. 22
Presidente

1. Il Presidente:
 - rappresenta ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia ad ogni effetto di legge e statutario;
 - ha potere di firma, che può delegare;
 - viene sostituito dal Vicepresidente Vicario in caso di assenza od impedimento.

2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza politica di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - b) ha la gestione ordinaria di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - c) propone al Consiglio Nazionale la nomina di 5 Vicepresidenti;
 - d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore;
 - e) propone al Consiglio Nazionale la revoca del Direttore;
 - f) su proposta del Direttore, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - g) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
 - h) convoca le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta;
 - i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
 - l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - m) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Nazionale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all'art. 17, comma 14, del presente Statuto, (Verifica) in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vicepresidente più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 23
Giunta

1. La Giunta di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è composta:
 - dal Presidente, che la presiede;
 - dal Vicepresidente Vicario;
 - dai Vicepresidenti, di cui almeno uno in rappresentanza delle librerie editoriali di catena.
 - dal Tesoriere.
2. Essa è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre volte l'anno.
3. La convocazione deve essere effettuata a mezzo e-mail, fax, lettera raccomandata R/R con preavviso di almeno 5 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 3 giorni.
4. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. La Giunta:
 - a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia e lo coadiuva nelle sue funzioni;
 - b) provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
 - c) provvede all'ordinaria gestione di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
 - d) propone al Consiglio Nazionale i provvedimenti di sanzione, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
 - e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
 - f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
 - g) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore ove nominato.

Art. 24

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo, di cui almeno uno in rappresentanza delle librerie editoriali di catena.
Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 25

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, di cui almeno uno in rappresentanza delle librerie editoriali di catena.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia:
 - a) delibera sulle controversie tra i soci di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale;
 - b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia.

3. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 26

Consigli Regionali

1. Nell'ambito delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a Confcommercio-Imprese per l'Italia saranno costituiti i Consigli Regionali di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia, con il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dai Sindacati provinciali.
2. I Consigli Regionali di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia sono costituiti dai presidenti protempore dei sindacati provinciali e/o da delegati operanti nella medesima regione o da un delegato regionale nominato, su indicazione del Presidente in accordo con il vicepresidente, dal Consiglio Nazionale.
3. Ciascun Consiglio Regionale costituito predispone un proprio regolamento, che sottopone ad approvazione del Consiglio Nazionale di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia.
4. Ciascun Consiglio Regionale costituito:
 - a) elegge, nel suo seno, il Coordinatore Regionale che rappresenta il Consiglio Regionale all'interno delle organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia;
 - b) può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia tematiche inerenti provvedimenti ed iniziative regionali di interesse categoriale;
 - c) esprime pareri alla Giunta e al Consiglio Nazionale di ALI - Confcommercio Imprese per l'Italia sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse categoriale.

Art. 27

Tesoriere

1. Il Tesoriere, su delega del presidente, cura la corretta amministrazione di ALI Confcommercio Imprese per l'Italia, provvedendo alla riscossione delle quote associative annuali, di qualsiasi eventuale ulteriore entrata e al pagamento delle spese correnti.

2. Per quanto riguarda le spese straordinarie, o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera su autorizzazione del Consiglio Nazionale;
3. Predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
4. Informa il Presidente e la Giunta della situazione finanziaria e può proporre idee e progetti idonei a migliorarla.

Art. 28 *Arbitrato*

1. Le controversie tra soci e ALI Confcommercio-Imprese per l'Italia sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 29 *Direttore*

1. Il Presidente può proporre la eventuale nomina del Direttore e il Consiglio Nazionale procede alla sua approvazione.
2. Il Presidente riconosce al Direttore la responsabilità della segreteria; nonché gli conferisce la facoltà di supporto tecnico all'attività dell'associazione e degli organi.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le

società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 30

Fondo comune

1. Il Fondo comune di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia è costituito da:
 - a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" ed altri simili contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 4 lettera a-bis), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia a norma dell'articolo 12 comma 7 dello statuto Confederale;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione Nazionale e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Associazione Nazionale;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi dell'Associazione;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - h) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. È fatto divieto ad ALI – Confcommercio-Imprese per l'Italia di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 31
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di ALI – Confcommercio Imprese per l'Italia ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 32
Scioglimento

In caso di scioglimento di ALI - Confcommercio-Imprese per l'Italia, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

NORME TRANSITORIE

1. Con riferimento all'articolo 15 del presente statuto, il numero dei voti per ciascun associato collegato al fatturato aziendale trasmesso, è soggetto a possibile revisione trascorsi due anni dalla sua formale approvazione.
2. Per librerie editoriali di catena si intendono: Feltrinelli, Giunti e Mondadori.
3. Qualora dovessero aderire ad ALI Confcommercio Imprese per l'Italia nuovi soci che dovessero modificare i livelli di rappresentanza così come ora definiti nello statuto, il Consiglio procederà alla sua revisione.